



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 277 LEGISLATURA N. IX

DE/ML/AEA Oggetto: DPR 8 settembre 1997, n. 357. Legge regionale 12
 0 NC giugno 2007, n. 6. Linee guida regionali per la
 Valutazione di incidenza di piani ed interventi.
 Prot. Segr. Modifica della DGR n. 220/2010
 36

Lunedì 26 gennaio 2015, presso la sala del Consiglio, sede municipale Trecastelli, Via Castello n. 1, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|----------------|-----------|
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
|----------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Maura Malaspina. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

II _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____
 prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

OGGETTO: DPR 8 settembre 1997, n. 357. Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6. Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di piani ed interventi. Modifica della DGR n. 220/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di funzione Aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta della dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura;

VISTO l'art. 28 dello Statuto Regionale;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

di modificare il par. 4 delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di piani ed interventi di cui alla DGR n. 220 del 9 febbraio 2010 come riportato nell'Allegato 1 al presente atto, del quale forma parte integrante.

Il Segretario della Giunta
(Dott. Elisa Moroni)

Il Presidente della Giunta
(Dott. Gian Mario Spacca)

γ

de



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti di riferimento

La Direttiva 2009/147/CE, che ha abrogato la Direttiva 79/409/CEE (“direttiva Uccelli”), concerne la conservazione degli uccelli selvatici. Gli stati membri classificano in particolare come Zone di Protezione Speciale (ZPS) i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie.

La Direttiva n. 92/43/CEE (“direttiva Habitat”) concerne la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, tramite la costituzione di una rete ecologica coerente di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) denominata "Rete Natura 2000". La rete Natura 2000 comprende anche le ZPS, classificate dagli stati membri a norma della direttiva n. 2009/147/CE.

In particolare, l'articolo 6 (3) della direttiva Habitat prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione dei predetti siti ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Il DPR 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, è il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Il Capo III della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, contiene disposizioni in materia di rete Natura 2000.

La deliberazione della Giunta regionale n. 220 del 9 febbraio 2010 contiene le Linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e interventi.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1272 del 17 novembre 2014 contiene la richiesta di parere alla Commissione assembleare competente ed al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: “DPR 8 settembre 1997, n. 357. Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6. Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di piani ed interventi. Modifica della DGR n. 220/2010”.

Motivazione

Il DPR n. 357/97 all'articolo 5, comma 2 prevede che i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongano uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito Natura 2000 interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Al comma 3 prevede che i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito Natura 2000, ma che possano avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentino, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere sul sito Natura 2000 interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Al comma 5 prevede che le regioni definiscano le modalità di presentazione degli studi di incidenza, individuino le autorità competenti alla verifica degli stessi ed i tempi per l'effettuazione della medesima verifica.

L'articolo 23, comma 1, lettera c) della L.R. n. 6/2007 prevede che la Giunta regionale adotti, sentiti gli enti locali interessati e previo parere della Commissione consiliare competente, le linee guida per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite agli enti gestori i siti Natura 2000.

Per quanto riguarda la funzione relativa alla valutazione di incidenza, sono state approvate le relative Linee guida regionali con DGR n. 220 del 9 febbraio 2010.

A seguito di chiarimenti richiesti dalla Commissione europea su alcuni interventi di difesa costiera nel



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

Parco del Conero, che riguardano la corretta applicazione della normativa in materia di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di Valutazione di incidenza (V.I.), è stato avviato dai Servizi della Commissione un caso di pre-infrazione in materia ambientale (EU Pilot 4055/12/ENVI) che determina la necessità di una revisione di alcuni aspetti della disciplina regionale in materia di valutazioni ambientali.

Attraverso la citazione dell'ultima corrispondenza intercorsa tra i Servizi della Commissione europea, per il tramite del Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Europee (DPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Ambiente e i competenti uffici della Regione Marche, si illustra la posizione dell'Unione europea su alcuni aspetti della Valutazione di incidenza e le conseguenti proposte di adeguamento dell'attuale disciplina regionale in questa materia.

Nella nota del DPE n. 2656 del 24 marzo 2014 si comunica che la Commissione, oltre ad aspetti riguardanti la disciplina regionale in materia di VIA, rileva che l'articolo 28, comma 4 della L.R. n. 6/2007 si pone in violazione della Direttiva Habitat in quanto esclude alcune tipologie di progetti dalla valutazione di cui all'articolo 6 (3) della stessa Direttiva.

La nota di risposta della Regione n. 299891 del 29 aprile 2014, per quanto riguarda la V.I., chiarisce che la disciplina delle esclusioni, inizialmente prevista dalla L.R. n. 6/2007, è stata assunta e sostituita dalle Linee guida regionali per la valutazione di incidenza, di cui alla DGR n. 220/2010. Nella nota, inoltre, vengono riportate tutte le tipologie di esclusione previste e se ne sostengono le ragioni. Infine, si comunica la disponibilità ad un aggiornamento della disciplina regionale sulla V.I. nei passaggi dove la stessa venga ritenuta in violazione della Direttiva Habitat, chiedendo di esplicitarne i relativi punti.

Nella nota del DPE n. 5061 del 3 giugno 2014 si riferisce che, a seguito della riunione del "pacchetto ambiente" svoltasi a Roma il 23 maggio 2014, la Commissione europea ha chiesto di ricevere, entro un mese, una relazione estremamente chiara ed esaustiva che precisi in maniera dettagliata le iniziative che la Regione intende prendere per il caso in questione, in adeguamento alla vigente normativa europea.

La nota di risposta n. 457265 del 23 giugno 2014 della Regione, per quanto riguarda la V.I., propone di togliere dai casi di esclusione i punti e) ed i) degli *Interventi generali*, in quanto difficilmente verificabili. Inoltre si propone di eliminare dalla lettera a) degli *Interventi generali* quelli di ristrutturazione edilizia che prevedono cambi di destinazione d'uso e quelli di ampliamento volumetrico fino al 30% in aree extraurbane. Si ribadisce, inoltre, la disponibilità ad un ulteriore aggiornamento della disciplina regionale sulla V.I. nei passaggi dove la stessa sia ritenuta in violazione della Direttiva Habitat.

Nella nota del DPE n. 6566 del 10 luglio 2014 è contenuta una richiesta di informazioni supplementari da parte della Commissione europea. Per quanto riguarda l'applicazione della Direttiva Habitat nella regione Marche, con particolare riguardo alla disciplina della V.I., i servizi della Commissione prendono atto delle proposte avanzate con la precedente nota regionale, ma ribadiscono quanto già espresso in sede di riunione del "pacchetto ambiente" del 23 maggio, citata.

Nel dettaglio, «al fine di attuare correttamente le disposizioni dell'art. 6 (3) della Direttiva Habitat, tutti i piani e progetti non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito ma che possano avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, devono formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza. Soltanto dopo aver avuto la certezza che il piano/progetto non pregiudicherà l'integrità del sito in causa, le autorità nazionali possono legittimamente dare il loro accordo su tale piano o progetto. Pertanto, questi servizi ritengono che, in generale, tutti gli interventi possono essere approvati solo dopo che il relativo progetto sia stato sottoposto a Valutazione di incidenza. Conseguentemente, questi servizi ritengono che la lunga lista di categorie di opere esclusa a priori dalla valutazione di incidenza è contraria alla Direttiva e debba essere abolita.

Considerate le difficoltà espresse dalle autorità italiane in riunione pacchetto, questi servizi si rendono disponibili a discutere con le autorità italiane la possibilità di introdurre meccanismi semplificati di

Y

SA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

screening, al fine di valutare se sia necessario o meno assoggettare a Valutazione di incidenza un determinato piano/progetto, in caso vi sia la possibilità che tale piano/progetto possa avere impatti su siti natura 2000.

Considerato che tale posizione è nota alle autorità italiane da ormai molto tempo, una soluzione soddisfacente è necessaria al più presto e sarà la base per la valutazione delle prossime azioni che la Commissione intraprenderà nella procedura Pilot in esame».

Sull'argomento è intervenuto anche il Ministero dell'Ambiente che, con nota n. 14699 del 17 luglio 2014 inviata a tutte le Regioni, ha confermato quanto emerso nella citata riunione del pacchetto ambiente del 23 maggio e, in ordine alla V.I., ha ribadito che la sua formulazione normativa non deve contemplare alcuna aprioristica esclusione. Infatti, sia l'articolo 6 (3) della Direttiva Habitat che l'articolo 5, comma 1 del DPR n. 357/97 e smi, assumono i criteri di non aprioristica esclusione dalla V.I. e dell'effetto cumulo.

Occorre pertanto che, per gli interventi identificabili come di scarsa incidenza, siano comunque individuate modalità di effettiva e puntuale verifica, che consentano di assicurare la conformità delle attività alle norme vigenti. Il Ministero ritiene, allora, opportuno che ogni Regione si impegni nell'adeguare la formulazione delle normative eventualmente difformi, al fine di una piena corrispondenza a quanto stabilito dalla Direttiva Habitat e dal DPR n. 357/97.

Analoghe posizioni vengono comunicate dal Ministero dell'Ambiente con l'ulteriore nota n. 15350 del 25 luglio 2014, in riferimento alla sopra richiamata nota DPE n. 6566 del 10 luglio 2014, con l'aggiunta che anche per le attività, non riconducibili a piani, progetti ed interventi, siano comunque individuate modalità di verifica per assicurare la loro conformità alle norme vigenti.

La nota di risposta n. 552593 del 29 luglio 2014 della Regione alla citata nota DPE 6566 del 10 luglio 2014, per quanto attiene alla V.I., comunica che il competente ufficio individuerà entro il mese di settembre 2014 le soluzioni per una corretta applicazione della Direttiva Habitat nelle Marche, anche alla luce della nota del Ministero sopra richiamata.

A tale riguardo la nota DPE n. 7548 del 5 agosto 2014 comunica di aver ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di informazioni supplementari con la quale si richiedono ulteriori elementi: «Con riferimento alla nota della Regione Marche datata 29/07/2014, trasmessa in data 1/08/2014, si segnala quanto segue. Con la citata nota il Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia della Regione Marche ha informato la Presidenza del Consiglio dei Ministri di avere l'intenzione di porre all'attenzione della Giunta regionale una proposta di modifica della LR 3/2012 al fine di ripristinare la piena coerenza con la Direttiva VIA. Analoghe considerazioni sono presentate in merito alle norme regionali di attuazione della Direttiva Habitat. A tale proposito si ribadisce che, alla luce delle considerazioni già espresse nella nota del 9/07/2014, questi servizi ritengono che la modifica delle citate norme regionali di attuazione della Direttiva VIA e della Direttiva Habitat sia urgente. Si prega pertanto di trasmettere dettagli in merito alle modifiche legislative che saranno proposte alla Giunta regionale, accompagnate da un cronoprogramma dettagliato per la loro adozione. Infine, si ribadisce che le problematiche emerse nell'ambito del PILOT 4055/12/ENVI sono note alle autorità italiane da molto tempo. Pertanto, in questa fase avanzata della procedura, questi servizi non ritengono accettabili risposte di tipo interlocutorio come quella trasmessa in data 1/08/2014».

I competenti uffici della Regione riscontrano quanto sopra con nota n. 581130 dell'8 agosto 2014. Per quanto riguarda l'adeguamento della DGR n. 220/2010, sulla base di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera c) della L.R. n. 6/2007, è stata comunicata la seguente tempistica:

- settembre 2014: presentazione della proposta di modifica e richiesta di parere agli enti locali interessati;
- ottobre 2014: richiesta di parere al Comitato delle Autonomie Locali e alla Commissione consiliare competente;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

- 15 novembre: approvazione delle nuove Linee guida da parte della Giunta regionale.
- Il 3 settembre 2014 ed il 20 ottobre 2014 sono state inviate al Ministero dell'Ambiente due versioni della proposta di modifica del paragrafo 4 delle Linee guida regionali di cui alla DGR n. 220/2010, al fine di avere un giudizio di merito circa la conformità della proposta con l'art. 6 (3) della direttiva Habitat e con l'art. 5 del DPR n. 357/97. Il Ministero ha comunicato le proprie osservazioni che sono state sostanzialmente recepite nella presente proposta di emendamento.
- Il 12 settembre 2014 è stato chiesto agli enti locali interessati il parere sulla proposta di modifica della DGR n. 220/2010, a norma dell'articolo 23, comma 1 della L.R. n. 6/2007. La richiesta è stata estesa anche ai soggetti gestori dei siti Natura 2000 ed alle P.F. del Servizio Ambiente e Agricoltura più direttamente interessate alla tematica.
- Fra gli enti locali, hanno trasmesso il parere di competenza le Comunità Montane Catria e Nerone Ambito 2 B, Alte valli Potenza ed Esino Ambito 4, dei Sibillini Ambito 7, del Tronto Ambito 8, la Provincia di Ascoli Piceno e quella di Macerata. Le osservazioni, che hanno accompagnato il parere positivo, riguardano sostanzialmente il rapporto tra le ordinarie attività agro-silvo-pastorali e le procedure valutative, nonché l'indicazione degli interventi di limitata entità che possono essere sottoposti alla procedura valutativa semplificata oggetto della presente proposta.
- Successivamente, in risposta alla nota DPE n. 10948 dell'11 novembre 2014, acquisita dalla P.F. Aree protette il 9 dicembre 2014, ed alla nota DPE n. 11965 del 4 dicembre 2014, assegnata alla P.F. Aree protette il 10 dicembre 2014, la citata P.F. regionale ha inviato con nota n. 874453 dell'11 dicembre 2014, entro il termine fissato, le informazioni richieste in ordine alla modifica della disciplina della Valutazione di incidenza. In particolare sono stati trasmessi i seguenti aggiornamenti.
- Con legge regionale n. 33 del 4 dicembre 2014 è stata modificata la legge regionale n. 6 del 12 giugno 2007, laddove venivano previste esclusioni dalla Valutazione di incidenza. In particolare sono stati soppressi parte del comma 1 dell'articolo 23, il comma 8 dell'articolo 24 e il comma 4 dell'articolo 28 della L.R. n. 6/2007.
- Con Delibera di Giunta regionale n. 1272 del 17 novembre 2014, a norma della L.R. n. 6/2007 e previa acquisizione del parere da parte degli Enti locali interessati e degli enti di gestione dei siti Natura 2000, è stato richiesto il parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: «DPR 8 settembre 1997, n. 357. Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6. Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di piani ed interventi. Modifica della DGR n. 220/2010».
- Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 5 dicembre 2014 ha deliberato di chiedere alla Giunta regionale una rielaborazione della proposta esaminata, invitando anche la Commissione assembleare competente ad intervenire presso la Giunta regionale nel senso espresso.
- L'esame della proposta di modifica della DGR n. 220/2010 deve ancora essere sottoposta all'esame della competente Commissione assembleare per l'espressione del parere previsto dalla legge.
- A tale riguardo, la IV Commissione, nella seduta del 15 gennaio 2015, ha espresso parere favorevole alla proposta contenuta nella citata DGR n. 1272/2014.
- Sempre il 15 gennaio 2015 è stata acquisita al protocollo regionale n. 30982 la nota DPE n. 12405 del 17 dicembre 2014 che ha trasmesso una richiesta di informazioni supplementari della Commissione europea e che ha fissato al 15 gennaio 2015 la scadenza per l'invio delle informazioni. In particolare i Servizi della Commissione, sulla base della citata nota n. 874453/2014, hanno ribadito che «la lunga lista di categorie di opere esclusa a priori dalla valutazione di incidenza prevista dalla DGR 220/2010 del 9/2/2010 è contraria alla Direttiva. Pertanto si ritiene che l'emendamento alla DGR n. 220/2010 del 9/2/2010 sia indifferibile e urgente. Questi servizi considerano pertanto che l'abolizione della lunga lista di categorie di opere esclusa a priori dalla valutazione di incidenza prevista dalla DGR 220/2010 debba avvenire entro e non oltre fine gennaio 2015».

Y
SK



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

In risposta, la P.F. Valutazioni ambientali, con nota n. 31270 del 15 gennaio 2015, per quanto riguarda la disciplina della Valutazione di incidenza, ha comunicato che «ad integrazione di quanto trasmesso con nota n. 874453 dell'11 dicembre 2014, si rappresenta che in data odierna la competente Commissione assembleare ha provveduto ad esprimere il parere positivo sullo schema di modifica delle Linee guida regionali per la valutazione di incidenza, trasmesso con deliberazione di Giunta regionale n. 1272 del 17 novembre 2014. Sarà nostra cura sollecitare un rapido invio di tale parere alla Giunta regionale, affinché con proprio atto deliberativo approvi in via definitiva le modifiche proposte, che abrogano le non conformità segnalate dalla Commissione europea, entro la fine del mese corrente in ottemperanza al termine fissato con la citata nota DPE n. 12405 del 17 dicembre 2014».

In successione, la nota DPE n. 338 del 16 gennaio 2015 ha trasmesso un'ulteriore richiesta di informazioni supplementari della Commissione europea ed ha fissato il termine del 30 gennaio per il loro invio. In particolare la Commissione, dopo aver preso atto della suddetta risposta, per quanto riguarda la Valutazione di incidenza ha chiesto di «trasmettere lo schema di modifica delle Linee guida regionali per la valutazione di incidenza e di confermare che esso abolirà la lunga lista di categorie di opere esclusa a priori dalla valutazione di incidenza prevista dalla DGR n. 220/2010. Si prega, infine, di informare questi servizi circa l'entrata in vigore di tale disposizione».

A questo i competenti uffici regionali hanno risposto con nota n. 38341 del 19 gennaio 2015, con la quale è stato trasmesso lo schema di modifica delle Linee guida regionali, precisando che la modifica fa salve le restanti disposizioni regionali che disciplinano la materia e che le modifiche contenute nello schema sostituiscono la lista di categorie di opere escluse a priori dalla valutazione di incidenza che, quindi, risulterà abolita. È stato chiesto, inoltre, un rapido riscontro sullo schema di modifica, al fine di rispettare i tempi indicati dalla Commissione per l'approvazione definitiva delle modifiche da parte della Giunta regionale (31 gennaio 2015).

Con nota *e-mail* del 20 gennaio 2015, il Dipartimento per le Politiche Europee ha trasmesso la seguente valutazione della Commissione europea sulla proposta di modifica delle Linee guida regionali: «In linea di massima ci sembra un netto miglioramento, dato che non c'è più una lista di attività escluse automaticamente dalla Valutazione di incidenza, ma una lista di attività "minori", per le quali c'è l'obbligo di screening, coinvolgendo l'autorità di gestione competente per il sito in questione. Ci sembra di capire che dall'esito di questo screening si deciderà se sarà necessaria una Vinca vera e propria o se si possono già escludere effetti negativi. Ci sembra comunque importante rilevare che alcune delle attività "minori" nella lista possono facilmente determinare impatti negativi su habitat e specie nei siti Natura 2000 (e quindi avrebbero bisogno di Valutazione di incidenza) - ad esempio la realizzazione di piste forestali, i miglioramenti fondiari (spec. Impianti irrigui, drenaggi, piantagioni arboree), la reintroduzione di specie di fauna selvatica. Quindi, in linea di massima queste attività non dovrebbero comparire nella lista (ma essere sottoposte direttamente a Valutazione di incidenza). In ogni caso, *se applicato bene*, il sistema dovrebbe permettere di identificare tutti i casi in cui un ulteriore approfondimento tramite Valutazione di incidenza è necessario. Concludendo, la proposta ci sembra accettabile e sarebbe migliorabile con l'esclusione delle categorie di opere sopra elencate (*la realizzazione di piste forestali, i miglioramenti fondiari (spec. Impianti irrigui, drenaggi, piantagioni arboree), la reintroduzione di specie di fauna selvatica*) dalla lista.

Per quanto riguarda i contenuti della modifica proposta, si evidenzia che per taluni interventi considerabili di limitata entità è previsto, come suggerito dai competenti servizi della Commissione europea, l'assoggettamento ad una procedura valutativa semplificata che comporta un preventivo esame dell'Autorità competente per la valutazione di incidenza, previa presentazione di una scheda descrittiva sintetica compilata a cura del soggetto proponente o suo delegato.

A tale riguardo si evidenzia che, rispetto allo schema sottoposto all'esame degli enti locali interessati ed alla IV Commissione assembleare, fra gli interventi di modesta entità, da sottoporre alla procedura



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

semplificata, non figurano la realizzazione di piste, viali e fasce tagliafuoco, i miglioramenti fondiari e la reintroduzione delle specie di fauna selvatica, in ottemperanza alle ultime indicazioni della Commissione europea, sopra riportate.

Ciò premesso, visto il parere degli enti locali interessati, visto il parere positivo della Commissione assembleare competente espresso nella seduta del 15 gennaio 2015, considerate infine la tempistica fissata dalla Commissione europea, per la quale l'emendamento della DGR n. 220/2010 assume carattere di indifferibilità ed urgenza, e la valutazione della Commissione UE in ordine alla tipologia di interventi che devono essere oggetto del presente emendamento, per i cui motivi non è possibile tener conto del parere del CAL in quanto incompatibile con le perentorie richieste della stessa Commissione UE, si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il responsabile del procedimento

(Giancarlo Uncini)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AREE PROTETTE, RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente

(Dr. Alfredo Fermanelli)

PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

La dirigente

(Avv. Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine di cui n. 5 di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta

(Dott. Elsa Moroni)

Y



ALLEGATO 1

4. PROCEDURA PER DETERMINATI INTERVENTI NON DIRETTAMENTE CONNESSI ALLA CONSERVAZIONE DEL SITO NATURA 2000

1. Il seguente elenco comprende alcuni interventi non direttamente connessi alla gestione del sito Natura 2000 per i quali va verificato in via preventiva, così come previsto dai successivi commi 2 e 3, che non determinino interferenze negative sul sito stesso, salvo quanto diversamente disposto dalle Misure di conservazione o dal Piano di gestione del sito interessato.

Interventi generali

- *Gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.*
- *Gli interventi di nuova edificazione nei centri storici.*
- *Gli interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico e delle alberature stradali.*
- *Gli interventi di manutenzione di cui al DPR 14/4/1993 se ricadenti in aree dove non sono presenti habitat di importanza comunitaria.*
- *L'esecuzione di manifestazioni musicali, ricreative e culturali all'aperto, se ubicate in aree sensibili per la fauna indicata nello Standard Data Form del sito interessato.*

Interventi inerenti le attività agro-silvo-pastorali

- *Gli interventi disciplinati dalla L.R. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo).*
- *La costruzione di piccoli annessi e l'installazione di attrezzature, posti a servizio di attività rurali o delle attività professionali agricole, anche non eseguiti ai sensi della L.R. n. 13/90.*
- *Gli interventi sotto elencati se interessano gli habitat comunitari delle foreste dell'Europa temperata (cod. 91), mediterranee caducifoglie (cod. 92), sclerofille mediterranee (cod. 93):
i rinfoltimenti su superfici circoscritte pervorse da incendio, così come perimetrare nel Catasto degli incendi boschivi ai sensi della legge n. 353/2000; la manutenzione straordinaria della viabilità forestale, senza rettifica del tracciato né ampliamento di sede; la manutenzione straordinaria delle opere di sistemazione idraulico-forestale e della rete drenante, senza ampliamento di sede; i tagli intercalari ed i tagli di preparazione; i tagli di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie se eseguiti su superfici inferiori o uguali a 2 ettari.*
- *I tagli di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie se eseguiti su superfici maggiori di 2 ettari nei boschi dove non sono presenti gli habitat forestali di interesse comunitario.*
- *La realizzazione di piccole pozze di abbeveraggio per il bestiame, se interne ad habitat prioritari.*
- *La manutenzione straordinaria delle recinzioni permanenti per il contenimento del bestiame domestico al pascolo.*

Interventi su infrastrutture

- *Gli interventi di manutenzione degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche, compreso il taglio della vegetazione nelle pertinenze dell'infrastruttura, purché non comportino variazione di tracciato e di area di sedime.*
- *La realizzazione e la manutenzione di opere di contenimento delle scarpate lungo i sentieri destinati alla circolazione pedonale (ad eccezione di muri di contenimento, barriere e reti paramassi, barriere paravalanghe).*

2. Gli interventi di cui al punto 1. sono presentati dal proponente all'Amministrazione preposta all'approvazione dell'intervento, se soggetto ad autorizzazione, e da questa all'Autorità competente in materia di Valutazione di incidenza (enti di gestione dei siti Natura 2000), attraverso la scheda descrittiva sintetica di cui alla Tav. 9, compilata a cura del soggetto proponente o suo delegato. Qualora l'intervento non sia soggetto ad autorizzazione, il proponente presenta la scheda all'Autorità competente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

3. L'Autorità competente entro 30 giorni dal ricevimento esprime il proprio parere, che può prevedere o l'esclusione dell'intervento dalle procedure di cui al par. 6 delle presenti Linee guida o il suo assoggettamento.

4. L'ente gestore del sito natura 2000, nell'ambito dei monitoraggi dell'efficacia delle Misure di conservazione/Piani di gestione, verifica per le attività non riconducibili alla classificazione di piani, progetti e interventi il livello di significatività dell'incidenza derivante dall'eventuale effetto cumulo, al fine di assicurare la loro conformità alle vigenti norme di conservazione.

Y

SC



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

Tav. 9 – Scheda descrittiva sintetica

1) SITO NATURA 2000

SIC/ZSC

I	T	5	3				
---	---	---	---	--	--	--	--

Denominazione _____

ZPS

I	T	5	3				
---	---	---	---	--	--	--	--

Denominazione _____

2) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Tipologia:

- Intervento generale
- Intervento inerente le attività agro-silvo-pastorali
- Intervento su infrastrutture
- Intervento di gestione faunistica
- Altro

Descrizione dell'intervento:

Ambito di riferimento (inquadramento territoriale, ubicazione e caratteristiche stazionali):



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

Caratteristiche dell'intervento (caratteristiche fisiche, fase di cantiere, trasformazioni territoriali):

3) ANALISI DELL'INTERVENTO IN RELAZIONE AL SITO NATURA 2000

Habitat di interesse comunitario interessati dall'intervento:

Perdita di habitat di interesse comunitario No

Si Permanente Temporaneo

Frammentazione di habitat di interesse comunitario No

Si Permanente Temporaneo

Specie interessate dall'intervento:

Y

St



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

Perdita di habitat di specie

No

Si Permanente Temporaneo

Frammentazione di habitat di specie

No

Si Permanente Temporaneo

4) SINTESI DELLE EVENTUALI INTERFERENZE CON HABITAT E SPECIE E DEGLI EVENTUALI CONTRASTI CON GLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE DEL SITO

5) VALUTAZIONE SINTETICA DEGLI EFFETTI CUMULATIVI DELL'INTERVENTO CON ALTRI PROGETTI NELL'AREA DI INTERESSE